REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Emanuela Pesel presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14799** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale **nei confronti di**:

- ENRY'S PLEX S.L., società di diritto spagnolo operante in territorio italiano, C.F. 94142820300 e P.I.: 03088050301, con sede legale in Udine, via di Mezzo n.106, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* non costituita;

- **LOVENERGI S.r.l.**, C.F. e P.I.: 02883280303, con sede in Udine, via di Mezzo n.106, PEC: w__legal@pec.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

- ATTISANI Marco Antonio (C.F. TTSMCN72E18Z602M), nato a Brasilia (BRASILE) il 18.5.1972, non costituito;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nell'udienza pubblica del 12 marzo 2026, con l'assistenza della dott.ssa Marta Mariani, il magistrato relatore e la V.P.G. Mariapaola

Daino;

ritenuto in

FATTO

La società di diritto spagnolo ENRY'S PLEX S.L., la società LOVENERGI S.r.l. ed il signor Attisani Marco Antonio sono stati citati in giudizio per avere dolosamente concorso, secondo la prospettazione dell'accusa, all'erogazione di due contributi europei per la realizzazione di un computer termodinamico denominato "WATLY" versioni 3.0 e 4.0, sulla base del Grant Agreement n. 698688 (all. A-5.2 citazione), nell'ambito del progetto europeo "HORIZON 2020", finalizzato alla sovvenzione di *start up* innovative da parte della Commissione europea e dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (in sigla EASME, oggi Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle piccole e medie imprese, in sigla EISMEA) .

Secondo la Procura contabile, l'opera finanziata non sarebbe mai stata realizzata ed i due contributi europei sarebbero stati percepiti fraudolentemente.

Trattasi, in particolare, di un contributo di euro 1.467.850,00, erogato da EISMEA, tra febbraio 2015 e maggio 2018, in favore della società spagnola ENRY'S PLEX S.L., e di un secondo contributo, pari ad euro 113.159,75, erogato dalla Regione Friuli Venezia-Giulia alla società LOVENERGI S.r.l., facente parte di fondi europei (fondi di programmazione "POR FESR 2014/2020").

Il sig. Attisani è amministratore e rappresentante legale della società

LOVENERGI S.r.l., la quale, a sua volta, è partecipata al 100% dalla società spagnola ENRY'S PLEX S.L..

La pubblica accusa contesta al sig. Attisani di aver contribuito fattivamente all'erogazione dei due finanziamenti, in favore delle due società, mediante diverse condotte fraudolente (in particolare, avrebbe prodotto alla Commissione Europea fatture false, fatture per operazioni inesistenti, false attestazioni di avanzamento del progetto finanziato e un falso contratto di licenza tra la società Primiceri s.p.a. e Lovenergi s.r.l.).

Le due società ENRY'S PLEX S.L. e LOVENERGI S.r.l. sono state convenute in giudizio quali soggetti percettori dei due finanziamenti.

Per completezza, si precisa che una parte del primo contributo menzionato, pari ad euro 303.499,83, sarebbe stato erogato, secondo l'accusa, alla società spagnola ENRY'S PLEX S.L., grazie alla dolosa compartecipazione dei signori Maurizio e Saverio Primiceri e della società Primiceri S.p.a., le cui posizioni sono state definite con rito abbreviato, con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 40/2025, in seguito al pagamento della somma complessiva di euro 151.749,92.

All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, con ordinanza n. 18/2025, il Collegio ha rilevato d'ufficio la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di ENRY'S PLEX S.L., LOVENERGI S.r.l. e Attisani Marco Antonio, disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei loro confronti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data del provvedimento (10 luglio 2025), rinviando per la discussione all'udienza del 12 marzo 2026.

In data 9 marzo 2026 la Procura contabile ha depositato una memoria in cui si dà conto della oggettiva impossibilità di rinnovare le notifiche ai convenuti entro il termine perentorio di 30 giorni assegnato da questo Collegio, nonostante la notevole attività di indagine svolta, al fine di rintracciare i destinatari delle notifiche, con riserva, per la Procura, di valutare la possibilità di procedere a formalizzare nuovi inviti a dedurre nei confronti del sig. Attisani e delle due società ENRY'S PLEX S.L. e LOVENERGI S.r.l..

All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 il PM ha ribadito quanto esposto nella memoria depositata in data 9 marzo; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 93 co. 1 c.g.c., quando la notifica dell'atto di citazione risulta affetta da un vizio di nullità, il Collegio assegna un termine perentorio per la rinnovazione della notifica, fissando nuova udienza per la discussione del giudizio. Successivamente, ove l'ordine di rinnovazione non sia eseguito, il Collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue, come previsto dal co. 3 dell'art. 93 c.g.c..

Nel caso di specie, come detto nella parte in fatto, la Procura contabile, pur avendo provveduto a svolgere una notevole attività di indagine al fine di individuare i luoghi dove poter effettuare le notifiche degli atti di citazione alle parti convenute, non è riuscita ad eseguire gli adempimenti richiesti entro il termine perentorio assegnato.

Preso atto di ciò, il Collegio non può che procedere alla dichiarazione di estinzione del processo.

La dichiarazione di estinzione del processo non porta ad alcuna pronuncia sulle spese di giudizio.

P Q M

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14799** del registro di segreteria, dichiara estinto il processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo; nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Il giudice estensore	Il presidente
Sergio Antonio Prestianni	Emanuela Pesel
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 21/05/2026

Pubblicata il 21/05/2026

IL FUNZIONARIO

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)